

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI
DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO
IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
CIG**

TRA

Comune di Pioltello, con sede in Via C. Cattaneo, 1 – C.F. 83501410159 – P.IVA 00870010154 in appresso denominato "Committente", in persona giusti i poteri conferiti

E

..... con sede e domicilio legale in , via C.F. – P.I. in appresso denominata "Appaltatore", in persona di nato a il giusta i poteri conferiti

PREMESSO che:

- il Committente, pubblicato il bando di gara sulla GURI n. ... del, ha indetto una procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 59, terzo comma, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, avente ad oggetto l'affidamento di un appalto misto di servizi e lavori di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, esperita in data ;
- a seguito dell'anzidetta procedura è risultato aggiudicatario l'operatore economicoche ha presentato l'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa;
- intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura con conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del..... prot.....;
- nel presente accordo quadro con il termine "Codice" si intende il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- la stipulazione dell'accordo quadro, non costituisce fonte di immediata obbligazione tra il Committente e l'Appaltatore per l'esecuzione di specifici interventi giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento delle attività di manutenzione sia essi di lavori che di servizi;
- nel presente accordo quadro, si intende "Operatore Economico" il soggetto nelle forme previste all'art. 65 del D.lgs 36/2023 s.m.i., che sottoscrive l'Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Articolo 2

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro, definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento delle attività di manutenzione da parte della Committente durante il periodo di validità dello stesso di cui all'art. 13 della PRIMA PARTE (Durata dell'accordo quadro) e nei limiti dell'importo massimo di cui all'articolo 2 della PRIMA PARTE (Ammontare dell'Accordo quadro).

La tipologia dei lavori di manutenzione nonché dei servizi sono riportati nell'art.1 della PRIMA PARTE (Oggetto dell'appalto).

Il presente accordo quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli contratti applicativi, né all'affidamento all'Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente le attività specifiche, che in attuazione dello stesso accordo quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo. Si applicano al presente accordo quadro ed ai singoli contratti applicativi le disposizioni di cui al Codice .

Articolo 3

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante contratti applicativi (di seguito "ODL"), consistono in servizi e lavori che in via esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito riportati:

- mantenere lo stato funzionale del verde orizzontale comunale nelle diverse tipologie (prati, siepi, cespugli, campi sportivi) e delle attrezzature ivi installate, sia attraverso interventi programmati che hanno il carattere della ripetizione annuale o biennale, sia attraverso lavorazioni di carattere straordinario, finalizzati a prevenire ed evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;
- garantire la sicurezza dei siti e degli utenti;
- migliorare lo standard qualitativo del verde pubblico.

Nell'ambito di tali tipologie di intervento, il Committente provvederà, di volta in volta, secondo le proprie necessità, nel corso della validità dell'Accordo Quadro, ad affidare singoli interventi.

Articolo 4

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'affidamento dei singoli contratti attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore Economico.

In sede di affidamento dei singoli contratti attuativi, la Committente, potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice.

L'attivazione di ogni singolo intervento da eseguirsi a cura dell'appaltatore, avverrà a mezzo di appositi ODL, emessi dalla Committente. Gli ODL tengono conto di tutte le regole contenute nell'accordo quadro per la disciplina degli stessi.

La Committente, nel caso di prestazioni "di pronto intervento" o "urgenti", per ragioni di sicurezza riguardanti persone o cose o danni alla proprietà causati da incidenti, potrà richiedere dei tempi massimi di intervento come indicati nelle apposite parti del Capitolato Speciale d'Appalto che definiscono compiutamente le tempistiche degli interventi per ogni singolo servizio/lavoro.

Gli ODL conterranno la descrizione delle attività da eseguirsi, la loro ubicazione, la durata, la data fissata per l'inizio e l'ultimazione delle stesse, l'importo dell'intervento, gli estremi progettuali per i lavori, il relativo CIG identificativo e i massimali delle polizze assicurative CAR.

L'attivazione degli ODL verrà effettuata dalla Committente; essi verranno redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita, sottoscritta digitalmente dall'Appaltatore. L'Appaltatore nel corso dell'accordo quadro si impegna a mantenere fermo e a rispettare ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la conclusione dell'accordo quadro, a sottoscrivere i relativi ODL a dare esecuzione agli interventi nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'accordo quadro, nei relativi allegati e negli elaborati predisposti per gli interventi da realizzare.

Articolo 5

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo previsto degli interventi oggetto dell'accordo quadro misto servizi e lavori è pari ad € 4.000.000,00 (esclusa IVA), di cui € 120.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il presente Accordo quadro verrà stipulato per l'intero ammontare contrattuale a base d'asta per complessivi € 4.000.000,00, come meglio di seguito specificato:

Importo quota servizi: € 3.395.000,00 oltre € 105.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi **€ 3.500.000,00. CPV 77313000-7** - Servizi di manutenzione parchi.

Importo quota lavori: € 485.000,00 oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi **€ 500.000,00. CPV 45236250-7** - Lavori di superficie per parchi. Categoria OS 24 (verde e arredo urbano)

I singoli ODL /contratti derivati verranno di contro attivati secondo l'importo dei lavori e/o servizi quantificati sulla base del computo metrico del progetto esecutivo ultimo approvato ovvero sulla base della quantificazione desunta dai prezziari allegati – cui verrà applicato il ribasso offerto del.....

L'importo di € 4.000.000,00 è da intendersi quale valore massimo complessivo di tutti gli interventi che possono essere affidati, comprensivo degli oneri di sicurezza, quantificati in € 120.000,00 (gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) che saranno meglio valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo ODL.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile in base alla normativa vigente.

Si precisa che, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, l'Appaltatore accetta espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna aspettativa in ordine ai futuri affidamenti degli interventi come sopra descritti e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi di importo inferiore rispetto all'importo massimo previsto dall'accordo quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere nei confronti del Committente.

Articolo 6

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ACCORDO QUADRO

I documenti allegati al presente accordo quadro di seguito elencati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguite e computate le attività.

ALLEGATI:

- CSA parte 1: norme generali
- CSA parte 2: prescrizioni tecniche
- CSA parte 3: lavorazioni, modalità di esecuzione, penali
- Elenco prezzi
- A1.A Tavola planimetria generale delle lavorazioni
- A1.B Tavola ambito Roggia Bertolera, via Milano
- A2 Elenco aree sfalcio erba e carreggiabili erbose
- A3 Elenco aiuole e vasi
- A4 Elenco siepi
- A5 Elenco aree gioco attrezzate
- A6 Elenco impianti di irrigazione

- A6 DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell'art.26 c.3 e 3 ter del D.Lgs.81/2006);
- Prezziario regionale dei Lavori pubblici di Regione Lombardia – Ed. 2023;
- Prezzi informativi per opere a verde, Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del verde), edizione 2022;
- Offerta tecnica ed economica presentata;
- Polizza Fidejussoria;

Articolo 7

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E ANTICIPAZIONE

Nell'ambito dei contratti applicativi, i corrispettivi degli interventi verranno valutati a corpo o a misura e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al presente accordo quadro, da assoggettare al ribasso offerto del.....

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento delle attività, ivi inclusi i costi della mano d'opera che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

Per quanto attiene agli oneri della sicurezza gli stessi verranno valutati di volta in volta in seguito ad ogni singola attività affidata.

Nell'ambito del singolo contratto applicativo, ai sensi dell'art.125, del Codice, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, accertata dal DEC/DL, viene corrisposta a favore dell'Appaltatore e su richiesta dello stesso una anticipazione del prezzo, di ammontare pari al 20% dell'importo del contratto applicativo.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale.

Articolo 8

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi di riferimento per i contratti applicativi. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60 comma 3 del D.lgs. 36/2023). Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT;

Articolo 9

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 10

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Il Committente ha individuato, con atto determinativo dirigenziale n. del, l'arch. Niccolò Anelli quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023 e smi.

Articolo 11

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente Accordo Quadro il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig. nato a il firmatario del presente atto nella sua qualità di/ giusta procura allegata al presente contratto.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M n. 145/2000 , nomina e delega suo rappresentante il Sig. nato a il giusta procura allegata al presente contratto.

Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto dell'Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

Articolo 12

DIREZIONE LAVORI/SERVIZI

La Direzione Lavori e/o la Direzione dell'Esecuzione del Contratto verrà individuata di volta in volta per ogni singolo contratto applicativo affidato.

Articolo 13

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva nella misura del ...% (determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 117 del Codice) dell'importo dell'Accordo Quadro, pari, quindi, ad € è stata prestata dall'Appaltatore mediante

Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

La Polizza C.A.R., di cui all' art. 117, comma 10 del Codice, dovrà essere costituita all'atto dell'affidamento del singolo contratto applicativo di lavori.

Tale copertura dovrà prevedere:

- Sezione danni all'opera: la somma assicurata sarà pari all'importo del contratto applicativo aumentato del 20%, con limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00; massimale non inferiore al

50% della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti; massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00 per demolizione e sgombero.

- Sezione responsabilità civile (RCT/RCO): massimale: € 5.000.000,00. (art. 117, co.10, D. Lgs. 36/2023 s.m.i.).

Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

La Polizza C.A.R. considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate; o considera assicurati oltre al Committente e l'appaltatore, il Comune di Pioltello, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R. non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento.

La Polizza RCT/RCO, da costituire all'atto dell'affidamento del singolo contratto applicativo di servizi, dovrà garantire un massimale per sinistro pari a € 5.000.000,00.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

Articolo 14

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nell'ambito del singolo contratto applicativo, l'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna degli interventi riguardante ogni singolo ODL di cui all'accordo quadro e comunque prima dell'inizio degli stessi, dovrà presentare alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma esecutivo.

Tale programma da redigersi in formato Gantt con individuazione del percorso critico dovrà essere compatibile con il Programma di esecuzione predisposto dal Committente. La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà il Committente a sospendere eventuali pagamenti.

Qualora l'Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati 10 (dieci) giorni decorrenti dalla consegna degli interventi ovvero oltre i succitati 10 (dieci) giorni fissati per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato dal Committente, lo stesso provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ (un per mille) dell'ammontare netto del contratto applicativo per ogni giorno di ritardo. Fermo restando l'applicazione della penale qualora il ritardo superi il 10% del tempo contrattuale il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto

applicativo ed escutere la cauzione definitiva (in proporzione al valore del singolo contratto applicativo rispetto al massimale dell'Accordo Quadro) di cui all'articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

L'Appaltatore dovrà mensilmente relazionare la Direzione Lavori sull'avanzamento del Programma esecutivo degli interventi approvato dal Committente, ed in particolare sulle seguenti attività:

- avanzamento reale rispetto all'avanzamento pianificato;
- individuazione degli eventuali scostamenti;
- individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti;
- azioni correttive per raggiungere l'avanzamento pianificato.

Ogni settimana/mese dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Direzione Lavori un verbale contenente i suddetti dati, che dovrà essere inviato alla Committente.

L'Appaltatore dovrà trasmettere settimanalmente alla Direzione Lavori un rapporto sintetico di avanzamento degli interventi che riporti le seguenti informazioni:

- orario di apertura e chiusura del cantiere per ogni giornata di lavoro;
- macchine operatrici utilizzate, tipologia e numero;
- problematiche o impedimenti riscontrati.

Articolo 15

TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO

Il termine di validità del presente accordo viene stabilito in **mesi 48 (quarantotto)** naturali e consecutivi. Si intende per "durata" dell'Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente affida gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati.

Si precisa inoltre:

1. il termine di validità dell'accordo, come sopra stabilito, vale indipendentemente dal fatto che l'importo massimo previsto nell'accordo non venga raggiunto nel termine indicato e salvo, invece, che l'importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore, in tal caso l'Accordo Quadro si intenderà risolto anticipatamente.
2. Il suddetto termine di validità decorre dalla data di stipula del presente accordo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di attività richieste con ODL emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dallo specifico ODL per l'ultimazione.
4. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
5. Non potranno essere emessi ODL dopo la scadenza del suddetto termine di validità temporale del presente Accordo Quadro.
6. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo ODL.
7. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.

CONSEGNA INTERVENTI

Gli interventi dei singoli contratti applicativi saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del singolo ODL. La Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare la consegna degli interventi di cui al singolo ODL con un congruo preavviso.

SOSPENSIONE INTERVENTI

Durante il corso dell'esecuzione degli interventi relativi ad ogni singolo ODL (*per i lavori*) potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell'art. 121 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 121 del Codice.

Si conviene espressamente che il Committente ha la facoltà di considerare sospensioni ai sensi dell'art. 121 del Codice quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell'anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i quali l'esecuzione degli interventi resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni – oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali – saranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione del Committente, orientativamente le seguenti:

- ricorrenze inizio novembre
- festività natalizie
- festività pasquali
- festività dal 25 aprile al 1° maggio
- festività del santo patrono

Di detti periodi di sospensione l'Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del "Programma esecutivo dettagliato degli Interventi" di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI.

Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all'Appaltatore entro il decimo giorno del mese precedente al periodo interessato, il Direttore dei Lavori potrà indicare la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori.

Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio stradale, una o più motivate sospensioni o interruzioni all'esecuzione degli interventi senza che all'Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunicherà al Responsabile del procedimento affinché disponga la ripresa degli interventi ed indichi il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa degli interventi effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall'Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale.

PENALI

Per il caso di ritardata ultimazione dell'intervento rispetto al termine previsto per ogni singolo ODL verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale del singolo ODL.

L'ammontare complessivo della penale suddetta non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale del singolo ODL, fermo restando la facoltà per la Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice dei contratti.

L'applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo degli interventi rispetto al Programma Esecutivo degli Interventi di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI presentato dall'Appaltatore questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di

fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al suddetto ritardo non comporterà di per sé diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio del Committente, provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, che consenta di pervenire all'ultimazione nel termine contrattualmente stabilito.

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente.

Articolo 16

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITÀ ASSOLUTA

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo quadro al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente accordo quadro, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa dell'accordo quadro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell'Articolo RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne dà immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo relativa alla Città metropolitana di Milano.

Articolo 17

CONTABILITÀ E PAGAMENTI DEI CONTRATTI APPLICATIVI/ODL

Il presente accordo quadro, avente natura mista di lavori e servizi, riporta di seguito le modalità di contabilità e pagamenti.

Per i lavori, verranno emessi appositi stati di avanzamento dei lavori (SAL) sui contratti applicativi "ODL", e la Direzione Lavori (DL), ai fini dei pagamenti da effettuare all'appaltatore, terrà la relativa contabilità.

Per i servizi, verranno emessi appositi stati di avanzamento dei servizi (SAS) sui contratti applicativi "ODL", e la Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai fini dei pagamenti da effettuare all'appaltatore, terrà la relativa contabilità.

La contabilizzazione avverrà a corpo o a misura mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al presente accordo quadro da assoggettare al ribasso del.....

I SAL/SAS conterranno il CIG e l'importo afferente del singolo ODL.

Per i servizi, il pagamento verrà effettuato previa emissione della relativa fattura che l'appaltatore dovrà emettere su richiesta del Committente.

L'importo relativo agli oneri di sicurezza stabilito per ogni singolo ODL verrà corrisposto proporzionalmente all'avanzamento dei lavori a misura all'emissione del SAL di riferimento. Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente accordo quadro che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il certificato di pagamento per la rata di acconto relativo ad ogni singolo ODL verrà emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall'emissione di ogni stato di avanzamento lavori e previo assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.

Il pagamento del suddetto certificato verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso, previa ricezione della relativa fattura elettronica.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento della rata di saldo di ogni singolo ODL entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura in formato elettronico che dovrà essere emessa su richiesta del Committente.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente gli ODL di cui al presente accordo quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG DERIVATO relativo al contratto applicativo.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le Parti si danno atto che la Committente e, per chi per essa incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla

corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla Direzione lavori ed al Responsabile del Procedimento del soggetto che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso.

Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento.

I pagamenti all'appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Articolo 18

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Si conviene sin d'ora che sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo previsto dall'Accordo Quadro assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione facente parte dell'accordo quadro, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento degli interventi derivanti di cui al presente accordo quadro:

- le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo degli interventi affidati;
- i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo; nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;
- le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l'assistenza, solo escluso l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;
- l'assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d'opera e di quant'altro necessario.

Le prove sui materiali ivi comprese quelle relative a testare l'idoneità all'impiego dei materiali provenienti da scavi di cui al successivo articolo TERRE E ROCCE DA SCAVO, saranno a carico del Committente ad eccezione di quelle riguardanti le prove preliminari di idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine dei produttori, etc.);

- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;
- l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione di Lavori in ambito stradale che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a cura dell'Appaltatore agli Enti competenti;
- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione di cantiere stradale dei quali il Committente consentisse l'apertura per motivi di lavoro;

- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, ad interventi ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant'altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;
 - le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;
 - tutte le pratiche e gli oneri per l'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione degli interventi;
 - l'esecuzione degli interventi in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza dell'Appaltatore in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità che resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore così come espressamente previsto nel successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AGLI INTERVENTI;
 - l'illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività degli interventi quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;
- L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c..

Articolo 19

INTERFERENZE

Qualora nell'esecuzione degli interventi, affidati tramite ODL, siano interessati da infrastrutture interferenti con gli interventi medesimi, le stesse verranno indicate nel Piano delle Interferenze nel quale sono indicate le interferenze ed i relativi tempi di spostamento.

L'Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che ciò gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore accetta espressamente, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti dall'eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi per singola interferenza, rimarranno a carico dell'Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.

L'Appaltatore, pertanto, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avrà diritto solo ad una proroga dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di slittamento per il rapporto tra l'ammontare degli interventi affidati non eseguiti per effetto del succitato slittamento dei termini e l'importo degli interventi affidati previsto nello stesso periodo.

L'Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro ogni conseguente alea, che, qualora nel corso degli interventi affidati sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvederà il Committente, all'Appaltatore stesso spetterà esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini contrattuali che verrà determinata con le modalità di cui al comma precedente.

Articolo 20

RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

L'appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l'appaltatore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di smaltimento.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e dello smaltitore, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per gli interventi di appalto, l'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L'Appaltatore preliminarmente all'avvio degli interventi affidati dovrà produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione degli interventi appaltati per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Articolo 21

TERRE E ROCCE DA SCAVO

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., di tutto quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017, nonché dalle leggi speciali vigenti,

nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato speciale d'Appalto, dell'intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad ottemperare a qualsiasi ulteriore obbligo o onere che dovesse derivargli in materia per l'effetto della sopravvenienza in corso di rapporto di norme di qualsivoglia rango adeguando, laddove necessario, la propria organizzazione aziendale al corretto adempimento senza che alcun ulteriore onere possa cedere a carico della Committente.

L'Appaltatore dovrà fornire, oltre che al Direttore dei Lavori, agli organi competenti prospettati e resoconti che soddisfino le condizioni previste da tutta normativa vigente, dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo dandone conto a semplice richiesta.

Le rocce e terre di scavo che non potessero o non dovessero essere riutilizzate nelle opere oggetto dei Lavori di appalto o in altri siti, per qualunque ragione tecnica o giuridica, anche per successiva determinazione dell'autorità competente e/o di controllo, saranno smaltite o inviate al recupero a cura dell'Appaltatore con ogni onere a suo carico compreso il trasporto e la movimentazione.

In casi di inosservanza di tutta la normativa vigente al riguardo o di una sua non diligente applicazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e, nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provochi un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti e tempestivi per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato, facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti alla gestione dei materiali.

Articolo 22

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

L'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela dell'ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori e dal Committente.

In particolare l'Appaltatore è tenuto a presentare prima dell'apertura dei cantieri e delle aree di lavoro, dandone preventiva evidenza alla Direzione Lavori, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare l'adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dalla Direzione Lavori.

In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione si applica quanto previsto dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e dalla normativa regionale eventualmente applicabile.

In relazione a quanto sopra esposto l'Appaltatore accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti – purché e nei limiti di quanto ordinato dal Committente – dovranno essere scrupolosamente eseguite dall'Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.

Articolo 23

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali

e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il Committente provvederà alle verifiche di cui all'art. 119, comma 7 del Codice.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 119 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

Articolo 24

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna degli interventi riferiti ai singoli ODL, l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;

f) ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Entro trenta Giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna degli interventi di cui ai singoli ODL, l'Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la Direzione Lavori, nel caso in cui questo sia richiesto dalla norma, il Piano di Sicurezza Operativo o il DUVRI corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza ovvero il DUVRI formano parte integrante del presente contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Articolo 25

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza se nominato, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento degli interventi riguardanti i singoli ODL gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all'articolo TEMPISTICA DELL'APPALTO per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissato del singolo ODL.

Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell'Appaltatore di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. comporterà l'applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste.

Il Committente si riserva di disporre la risoluzione del ODL nel caso di violazioni delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza e che siano ripetute per più di due volte.

A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto.

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'Impresa.

Articolo 26

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di cui al presente accordo quadro sono disciplinate dall'art. 120 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse ai sensi del comma 5 dell'art. 120, nell'esclusivo interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6.

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 120 comma 6 suindicato, le disposizioni relative a:

A) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità dell'opera o dei servizi o parti dell'opera o dei servizi. (valore massimo 5 % importo complessivo del contratto);

B) rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e quella di esecuzione degli interventi. (valore massimo 5 % importo complessivo del contratto);

C) interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. (valore massimo 3 % importo complessivo del contratto);

D) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell'ambito dell'appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore massimo 8 % importo complessivo del contratto);

E) Modifiche di dettaglio relative all'adeguamento dei raccordi dei dispositivi di sicurezza con le barriere o con i manufatti esistenti potranno rendersi necessarie in relazione alla possibilità, concessa all'appaltatore, di fornire dispositivi di ritenuta individuati da quest'ultimo in relazione ai criteri prestazionali o di equivalenza previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico il Direttore Lavori solo a completamento dei singoli tratti funzionali potrà effettuare un'analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e dello stato dei manufatti esistenti per definire, in ragione della specificità delle opere realizzate, gli idonei elementi di transizione. (valore massimo 5 % dell'importo complessivo del contratto).

F) Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante l'impossibilità di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale dell'appalto sulla rete. È possibile, infatti, che l'esecuzione degli interventi venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le lavorazioni. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza potranno determinare modifiche alle modalità di cantierizzazione. In tali circostanze, ai sensi dell'allegato XV, p. 2.3.3, d.lgs 81/2008, il CSE procederà all'aggiornamento dei contenuti del Piano e dei relativi oneri della sicurezza. (valore massimo 5% dell'importo complessivo del contratto)

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell'ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera E) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell'importo totale del contratto di appalto.

Articolo 27

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

Il subappalto dei lavori/servizi oggetto del presente accordo quadro è specificato all'interno dei singoli contratti applicativi è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

È assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, degli interventi previsti all'interno dei contratti applicativi, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Codice e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto applicativo, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del Committente che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli interventi subappaltati.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione degli interventi, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la DL/DEC, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini di ultimazione degli interventi ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso - **l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:**

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo dei lavori o delle parti di lavori ovvero i servizi o le parti di servizio da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all'attività subappaltata, ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto, come previsto dall'art. 119, comma 12, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite del 20%;

c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata per lavori e qualificazione prevista dall'art. 10 comma 3 del Codice relativa a subappalti per servizi;

e) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;

g) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, circa l'esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

- per l'impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 94;
- l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l'eventuale esistenza dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
- in caso di consorzi o società consortili, l'esistenza di consorziati che detengano una partecipazione superiore al 10%, oppure, con quota di partecipazione inferiore al 10% e che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ovvero, che operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- l'eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno;
- in caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;
- di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto;
- la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:

I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;

II. l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;

III. l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

Si precisa infine che:

- in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio degli interventi ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e

per la zona nella quale si eseguano le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

- l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli stati di avanzamento degli interventi o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare di quanto contabilizzato nel periodo per ogni singolo subappalto;
- l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;
- dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
- l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- 1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
- 2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all'attività subaffidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
- 3) descrizione particolareggiata delle attività che verranno effettuate con l'indicazione della relativa incidenza percentuale della manodopera;
- 4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 5) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d'atto, l'ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione lavori, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del

subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla Direzione Lavori, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 28

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa.....alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto. Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Ai sensi dell'art. 104, comma 9, d.lgs. 36 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di

avvalimento: in caso contrario si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 29

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)

VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni è tenuto, in corso d'opera, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

Articolo 30

COLLAUDO E GARANZIE

Le opere oggetto dei singoli interventi affidati sono soggette al collaudo ovvero al certificato di regolare esecuzione, secondo la normativa vigente ed alla verifica di conformità per la parte relativa ai servizi, ai sensi dell'art. 116 del Codice.

Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014,

che il certificato di regolare esecuzione e di verifica di conformità verranno emessi nei termini di cui all'art. 116 del Codice.

Articolo 31

MANUTENZIONE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio ovvero fino a che non sia intervenuta l'emissione del certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità degli interventi affidati la manutenzione e la custodia di quanto eseguito sono a cura e spese dell'Appaltatore il quale vi provvederà senza portare in alcun modo turbamento al traffico e, comunque, con il rispetto delle norme a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità sia civile che penale.

Si precisa altresì che il Committente potrà procedere alla presa in consegna anticipata degli interventi eseguiti in virtù dell'ODL, anche per singoli tratti.

Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione e l'emissione dei certificati di cui all'art. 116 del Codice, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorranو inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Articolo 32

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dei singoli interventi affidati.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Conseguentemente l'Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L'impresa assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

L'impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne la Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

La Committente assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la Committente ha facoltà di richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte della Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita l'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

Articolo 33

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'accordo quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'attuazione dell'accordo quadro.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'Accordo Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione degli interventi assunti.

Articolo 34

PUBBLICITÀ

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione degli interventi affidati con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirli a terzi.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

Articolo 35

RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica dell'accordo quadro, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti agli interventi affidati, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:

- a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente accordo quadro e/o nei singoli ODL, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi affidati;
- b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, e/onei singoli ODL o nei documenti facente parte dei singoli interventi affidati;
- c) quando l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione degli interventi affidati;
- d) quando in particolare risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'rticolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Si applica l'art. 122 e 124 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 122 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione dell'Accordo Quadro verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante Ufficiale Giudiziario.
- Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione dell'accordo quadro, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza degli interventi affidati e già eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.
- Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.
- Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.

- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione dell'Accordo Quadro non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE (in proporzione al valore del singolo contratto applicativo rispetto al massimale dell'Accordo Quadro). In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 36

RECESSO

La Committente ai sensi dell'art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dall'accordo quadro e dai singoli ODL in corso di esecuzione secondo le modalità di seguito precisate. La Committente recederà dall'accordo quadro attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), decorsi i quali l'accordo quadro si dovrà ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere la Committente effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

In considerazione della natura dell'Accordo quadro, nulla è dovuto all'Appaltatore con riferimento al residuo valore dell'Accordo quadro.

Articolo 37

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni affidate con il ODL secondo le modalità ed entro i termini previsti negli stessi, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Articolo 38

RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 39

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, dei singoli interventi affidati con ODL, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro e/o dei singoli ODL o comunque a questo connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Articolo 40

SPESE E REGIME FISCALE

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo Quadro, delle spese di registrazione e di bollo dell'Accordo Quadro, e di bollo dei contratti attuativi e degli allegati ad essi connessi e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione di ogni singolo intervento affidato.

Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo 41

CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dal Comune di Pioltello: i) Codice di Comportamento dei dipendenti (approvato con D.G.C. n. 172/2013).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali il Comune di Pioltello si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.P.R. 62/2013 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare

l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Comune di Pioltello.

Articolo 42

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente accordo quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto del Comune di Pioltello, dalla Tesoreria comunale.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Comune di Pioltello, così come costituita in testa al presente atto, e data Owner del trattamento è ..., quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura *(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto)*.
- Il Data Protection Officer del Comune di Pioltello, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: ____@comune.pioltello.mi.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- Il Contraente

Articolo 43

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il presente accordo quadro si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

COMUNE DI PIOTTELLO _____

L'APPALTATORE _____

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente Accordo Quadro:

Articolo Valutazione degli interventi affidati, Articolo Revisione ed aggiornamento del corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore, Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica dell'Accordo Quadro e dei singoli interventi affidati, Articolo Pagamenti, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti agli interventi affidati, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione-Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo Prevenzione degli infortuni–Piani di sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza riferiti agli interventi affidati, Articolo Danni di forza maggiore, Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo Proprietà industriale e commerciale-Brevetti, Articolo Impegno di riservatezza, Articolo Pubblicità, Articolo Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa, Articolo Risoluzione delle controversie–Foro competente, Articolo Codice Etico, Articolo Risoluzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i..

L'APPALTATORE _____